

 <p>ISTITUTO PIERO GOBETTI</p>	<p align="center"><b>I.I.S.S. "Piero Gobetti "</b></p> <p align="center"><b>LICEO:</b> Scientifico - Linguistico</p> <p align="center"><b>TECNICO:</b> Amministrazione Finanza Marketing - Meccanica Meccatronica Energia - Informatica e Telecom.</p> <p align="center"><b>PROFESSIONALE:</b> Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale - Manutenzione e Assistenza Tecnica</p>	<p>Via della Repubblica, 41 42019 Scandiano (RE) tel. 0522 855485/854360 fax. 0522 984149 www.istitutogobetti.gov.it reis00300n@istruzione.it Codice fiscale 91001560357</p>
--	---	--

Regolamento sulle deroghe al limite di assenze per la validità dell'anno scolastico

Il Regolamento recante "coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni" (D.P.R. n. 122 del 22 /06/ 2009) stabilisce che "... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso l'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite".

Il Collegio Docenti dell'I.I.S. "Piero Gobetti", in data 19 settembre 2018, ha pertanto aggiornato i propri criteri per il riconoscimento delle previste deroghe, per casi eccezionali, al limite di assenze per la validità dell'anno scolastico approvando il seguente regolamento interno:

**art. 1 – Calcolo della percentuale di assenze** – Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro di Classe e sul Registro personale e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale previsto dallo specifico piano di studio, tenendo conto delle attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe. Il numero totale di assenze non potrà superare il limite del 25% (un quarto) dell'orario complessivo. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute a i sensi del successivo art. 4, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

**art. 2 – Alunni neo - arrivati in Italia** – Solo per gli alunni neo arrivati in Italia assenze e orario complessivo devono essere computati dal giorno di inizio frequenza.

**art. 3 – Programmi di apprendimento personalizzati** – Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. II DPR 22.06.2009).

**art. 4 – Tipologie di assenza ammesse alla deroga** – La deroga al limite massimo di assenze è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:

- a. motivi di salute (certificati, con data di inizio e data di fine della malattia, dal medico di famiglia o da un ricovero ospedaliero in forma continuativa o ricorrente) e visite specialistiche e day hospital (anche riferite ad un giorno);
- b. motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali);
- c. situazioni di disagio confermate in modo documentabile da Servizi Socio – Sanitari pubblici o privati regolarmente iscritti ai rispettivi ordini, che siano di oggettivo impedimento alla frequenza;
- d. Partecipazione a percorsi antidispersione organizzati dalla scuola per almeno i tre quarti delle attività previste;
- e. sospensione dalle lezioni per motivi disciplinari;
- f. donazioni di sangue;
- g. partecipazione ad attività che il Consiglio di classe valuta afferenti alle finalità educative e formative (gare organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I., stages Universitari, attività lavorative ...);
- h. partecipazione all'orientamento organizzato dalle Università (massimo 2 giorni);
- i. partecipazione a eventuali prove di ammissione anticipate ai corsi universitari;
- j. giorni di servizio scolastico non fornito causa sciopero del personale docente (tutti i docenti della classe).

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale. Tutte le motivazioni delle assenze devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate.